

## Il giudice del lavoro

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.7.2015

-rilevato che la New Multiservice Global srl, società datrice di lavoro dei ricorrenti, risulta essere fallita nel febbraio 2015;

- considerato che la solidarietà sostanziale del committente rimane ed il processo nei suoi confronti dovrà proseguire davanti al giudice del lavoro per accertare la responsabilità solidale dello stesso ed ottenere la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti e per la pronuncia sull'azione di rivalsa delle Poste nei confronti del Consorzio Stabile Prisma chiamato in causa;

-che dunque non vale la vis attrattiva del foro fallimentare e non prevale il litisconsorzio necessario, perchè si tratta di litisconsorzio solo processuale che non può certamente comportare l'attrazione presso il foro fallimentare della domanda svolta nei confronti del committente in bonis e di costui nei confronti del Consorzio;

- ritenuto infatti che la necessità di convenire in giudizio anche il datore di lavoro appaltatore, introdotta dalla legge 92/2012, non porta comunque a configurare un rapporto unico ed inscindibile tale che la sentenza possa conseguire un risultato utile solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto stesso, con la conseguenza che la mancata partecipazione anche di uno solo di essi la renderebbe "*inutiliter data*".

ritenuto, al contrario che il litisconsorzio così stabilito dalla legge – non previsto in precedenza –deriva dalla natura degli interessi sostanziali in gioco e, in particolare, dall'esigenza di assicurare al lavoratore una garanzia del proprio credito anche nei confronti di un soggetto, il committente, che possa poi rivalersi nei confronti del datore di lavoro nei cui interesse l'obbligazione è stata contratta;

ritenuto che non sia priva di utile effetto la sentenza di condanna al pagamento delle retribuzioni nei soli confronti del committente o, in assenza, di uno dei subappaltatori, in coerenza con la regola generale delle obbligazioni in solido (art. 1306 c.c.);

ritenuto in definitiva che la particolare natura del litisconsorzio configurato dall'art. 29 cit. consente, dunque, di ritenere possibile l'instaurazione del giudizio nei confronti dei soli soggetti obbligati in solido non falliti [così già Trib. Imperia, 9 dicembre 2013, in causa Bergamelli vs ANAS più altri];

dispone



la separazione delle domande, con formazione di nuovo fascicolo in relazione alle domande dei ricorrenti nei confronti di New Multiservice Global srl, giudizio che dichiara contestualmente interrotto;

dispone

che il presente giudizio prosegua nei confronti di Poste Italiane e del Consorzio Stabile Prisma, fissando per la discussione della causa l'udienza del 15.12.2015 ore 915

Si comunichi.

Pavia 28.7.2015

Il Giudice del lavoro  
Federica Ferrari

